

# L'eurotassa passa l'esame del giudice costituzionale

DI MONICA COCCO

Un'imposta straordinaria, vigente una tantum, non viola il principio di progressività, né quello di capacità contributiva, se colpisce alcune fasce di reddito, esonerando, invece, quelle al di sotto di una certa soglia.

L'eurotassa, che incide sullo stesso reddito imponibile delle imposte sui redditi, non contrasta con gli artt. 3, 23 e 53 cost., in quanto il criterio utilizzato nella definizione delle aliquote per le diverse fasce di reddito, difforme da quello valevole per l'imposizione generale sui redditi, si giustifica con la peculiarità dell'imposta.

I giudici della Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 341/2000, hanno definito il contributo straordinario un «impegno politico di un parziale futuro rimborso», poi realizzato per il 60%, a due anni esatti di distanza, con la legge 23 dicembre 1998 n. 448, «in modo da costituire, in parte, un mero anticipo forzoso», e ancora una «imposizione esclusivamente finalizzata all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal trattato di Maastricht».

È questa, infatti, la motivazione principe con la quale la corte ha destituito di fondamento le illecitazioni di illegittimità costituzionale della Ctp di Roma dell'art. 3, commi da 193 a 203 (istituenti, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa) della

legge n. 662/96 sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Secondo il giudice ad quem, l'ordinanza di rimessione si basa su di un presupposto «inesatto». Non è vero, infatti, che l'imposizione tributaria di imposte diverse che colpiscono lo stesso reddito debba essere necessariamente uniforme e, soprattutto, indipendente dal carattere ordinario o straordinario della singola imposta e della sua ricorrenza e finalità. La Costituzione «non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposte tributarie, ma esige invece un'indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività». Perciò, «si ravvisano manifesti elementi di differenziazione di tipologia, rispetto all'Irpef, del contributo per l'Europa». L'eurotassa, istituita esclusivamente per l'anno di imposta 1996, con riferimento ai redditi assoggettati all'Irpef, non è compensabile, né deducibile rispetto ad altre imposte, tasse e contributi. La sua imposizione realizza dei criteri che tengono conto dell'intero onere tributario, considerando le famiglie e i redditi di lavoro dipendente e assimilati (fino allo scaglione di lire 7.200.000 l'aliquota è dello 0%). I giudici rimettenti avevano sotto-

lineato come il tributo incidesse su una ristretta fascia reddituale, mentre altre fasce rimarrebbero esenti. Questa concentrazione del carico tributario su una fetta di platea di contribuenti violerebbe l'art. 53 cost. Ma la corte ha risposto che «appaiono non manifestamente irragionevoli, né arbitrarie le scelte legislative di introdurre, rispetto alle altre imposte sul reddito, differenziate disposizioni in ordine al minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio impositivo sulla fascia bassa fino a lire 7.200.000, nonché su quella immediatamente contigua attraverso il meccanismo delle detrazioni operanti in modo indifferenziato». Sul piano della irretroattività delle norme istituenti l'eurotassa, la corte risponde che tale censura è infondata, in quanto si tratta di tributo relativo a un periodo di imposta (1996) ancora in corso al momento dell'imposizione. La Corte ha accolto, insomma, le argomentazioni dell'Avvocatura di stato, che aveva evidenziato la dissociazione temporale tra la norma e il verificarsi del presupposto con un intervallo di tempo estremamente breve. La corte ha precisato che al legislatore, al di fuori della norma penale, non è precluso emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione che la retroattività si giustifichi sul piano della ragionevolezza. (riproduzione riservata)